Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Segreteria di Stato della migrazione SEM
Ambito direzionale Pianificazione e risorse
Ambito direzionale Asilo
Stato maggiore Diritto

16.07.2018

Ammissione

alla

consulenza e alla rappresentanza legale nella procedura ampliata (art. 102/ nLAsi)

Segreteria di Stato della migrazione SEM

Indice

1 Termini e abbreviazioni 3
2 Situazione iniziale e basi legali 4
3 Protezione giuridica nella procedura ampliata 4
3.1 Compiti e procedure 5
3.2 Compiti del consultorio giuridico nel dettaglio 6
3.3 Requisiti dei consultori giuridici 7
4 Struttura quantitativa e capacità di far fronte alle fluttuazioni dei carichi 7
5 Profilo dei collaboratori 8
6 Formazione e perfezionamento 9
7 Interpreti 10
8 Convenzione con il consultorio giuridico autorizzato e indennità 10
9 Presentazione della domanda e ammissione come consultorio giuridico 10
10 Lingua della domanda d'ammissione 11
11 Esame delle domande e ammissione 11
12 Scadenze 11

1 Termini e abbreviazioni

Al fine di rendere più agevole la lettura, nel presente documento si è rinunciato a fare una distinzione tra genere maschile e femminile. I termini di genere maschile si riferiscono a persone di entrambi i sessi.

Termine	Definizione / spiegazione
LAsi	Legge sull'asilo (RS 142.31)
OAsi 1	Ordinanza 1 sull'asilo (RS 142.311)
CFA	Centro federale d'asilo
CFA c. fp	Centro federale d'asilo con funzione procedurale
CFA s. fp	Centro federale d'asilo senza funzione procedurale
PI-RMNA	Prima interrogazione per i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati
DFGP	Dipartimento federale di giustizia e polizia
PEL	Portfolio europeo delle lingue
APMA	Autorità di protezione dei minori e degli adulti
nLAsi	Nuova legge sull'asilo, modifica del 25 settembre 2015 (FF 2015 5895)
nOAsi 1	Nuova ordinanza 1 sull'asilo, modifica dell'8 giugno 2018 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali n (OAsi 1)
CO	Codice delle obbligazioni (RS 220)
SEM	Segreteria di Stato della migrazione
SPOC	Single Point of Contact
RMNA	Richiedente l'asilo minorenne non accompagnato
OEAE	Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (RS 142.281)
SIMIC	Sistema d'informazione centrale sulla migrazione

2 Situazione iniziale e basi legali

Nella votazione del 5 giugno 2016 la revisione della legge per la velocizzazione delle procedure d'asilo (modifiche della legge del 25 settembre 2015 sull'asilo) è stata approvata da oltre il 66 per cento dei votanti e da tutti i Cantoni. In futuro la maggior parte delle procedure d'asilo verrà svolta molto più rapidamente nei centri della Confederazione. Al fine di garantire, nonostante i termini brevi, procedure corrette ed eque sotto il profilo dello Stato di diritto, ai richiedenti l'asilo viene offerta la necessaria consulenza e rappresentanza legale. L'entrata in vigore del nuovo sistema è prevista per il 1° marzo 2019. L'8 giugno 2018 il Consiglio federale ha deciso l'entrata in vigore per tale data della nuova legge sull'asilo[1] e delle relative modifiche di ordinanze[2]. A partire dalla data di entrata in vigore le procedure d'asilo vengono svolte nelle sei seguenti Regioni della Svizzera:

Regione Svizzera occidentale: Cantoni VD, GE, VS, FR, NE, JU

Regione Svizzera nord-occidentale: Cantoni BS, BL, SO, AG

Regione Berna: Cantone BE

Regione Zurigo: Cantone ZH

Regione Ticino e Svizzera centrale: Cantoni LU, OW, NW, ZG, UR, SZ, TI

Regione Svizzera orientale: Cantoni SH, TG, SG, AI, AR, GL, GR

Conformemente alla revisione della legge per la velocizzazione delle procedure d'asilo, durante il soggiorno in un centro della Confederazione i richiedenti l'asilo beneficiano della consulenza sulla procedura d'asilo (art. 102*f* segg. nLAsi). La consulenza comprende segnatamente l'informazione dei richiedenti l'asilo sui loro diritti e obblighi nella procedura d'asilo. Inoltre dall'inizio della fase preparatoria per la prima interrogazione e per il seguito della procedura d'asilo, a ogni richiedente l'asilo è assegnato un rappresentante legale.

Il 18 giugno 2018 la SEM ha messo a concorso i servizi di consulenza e rappresentanza legale nei centri federali d'asilo e nella procedura all'aeroporto.

Se la procedura non può essere conclusa in un CFA, viene effettuata l'attribuzione al Cantone per lo svolgimento della procedura ampliata. In questo caso per la consulenza e la rappresentanza legale nelle fasi procedurali di prima istanza rilevanti per la decisione il richiedente l'asilo può rivolgersi al consultorio giuridico autorizzato del Cantone d'attribuzione (art. 52*f* cpv. 2 nOAsi 1). La SEM decide su richiesta in merito all'ammissione e designa i consultori giuridici competenti per il Cantone d'attribuzione (art. 52*j* cpv. 1 nOAsi 1).

Le presenti direttive disciplinano la procedura e la forma di presentazione della domanda e insieme alle disposizioni legali costituiscono la base per l'ammissione dei consultori giuridici alla consulenza e alla rappresentanza legale nella procedura ampliata secondo l'art. 102*l* nLAsi e art. 52*j* nOAsi 1.

3 Protezione giuridica nella procedura ampliata

Se dall'audizione del richiedente sui motivi d'asilo risulta che non è possibile pronunciare una decisione d'asilo di prima istanza nel quadro della procedura celere, segnatamente perché sono necessari accertamenti supplementari, la domanda d'asilo è trattata nel quadro della procedura ampliata e per la successiva procedura il richiedente è attribuito a un Cantone (cfr. art. 26*d* nLAsi). Lo stesso vale anche nel caso in cui, nel quadro della procedura all'aeroporto, non sia possibile pronunciare una decisione di prima istanza entro 20 giorni e si debba dare per acquisito che ciò non sarà possibile nemmeno nel quadro del breve termine previsto dalla procedura celere (art. 23 cpv. 2 nLAsi).

[1] Legge sull'asilo, modifica del 25 settembre 2015 (FF 2015 5895)

[2] Cfr. modifica dell'8 giugno 2018 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1)

Dopo l'attribuzione a un Cantone, se nel quadro della procedura d'asilo di prima istanza sono state svolte fasi procedurali rilevanti per la decisione, i richiedenti l'asilo possono rivolgersi gratuitamente a un consultorio giuridico (cfr. art. 102*l* cpv. 1 nLAsi).

I richiedenti l'asilo sono in ogni caso liberi di avvalersi, anziché del consultorio giuridico autorizzato nel Cantone o del rappresentante legale assegnato dei centri della Confederazione, di un'altra consulenza e rappresentanza legale a loro scelta e a proprie spese.

3.1 Compiti e procedure

Solitamente la protezione giuridica nella procedura ampliata compete ai consultori giuridici autorizzati nei Cantoni. La rappresentanza legale assegnata nel centro della Confederazione o all'aeroporto può eccezionalmente, d'intesa con l'offerente, assumere la consulenza e la rappresentanza legale anche nel quadro della procedura ampliata (art. 52*f* cpv. 3 nOAsi 1). Ciò è opportuno quando tra il rappresentante legale e il richiedente l'asilo si è creato un particolare rapporto di fiducia che ha generato un onere supplementare per il rappresentante legale e questo rapporto di fiducia è importante per le ulteriori fasi procedurali.

Nell'ambito del colloquio di uscita nel centro della Confederazione o all'aeroporto la persona che ha assunto la rappresentanza legale informa i richiedenti l'asilo interessati in merito all'assegnazione alla procedura ampliata, al successivo iter della procedura d'asilo e alle possibilità di consulenza e rappresentanza legale nella procedura ampliata. Inoltre il rappresentante legale chiarisce con il richiedente l'asilo se questi approva la trasmissione delle informazioni relative allo stato attuale della procedura da parte della rappresentanza legale nonché la comunicazione delle date delle fasi procedurali rilevanti per la decisione e della decisione d'asilo di prima istanza da parte della SEM al competente consultorio giuridico (cfr. art. 52*g* cpv. 1 nOAsi 1).

Se il richiedente l'asilo approva la trasmissione di dette informazioni, il rappresentante legale assegnato informa immediatamente il competente consultorio giuridico del Cantone d'attribuzione in merito allo stato attuale della procedura, affinché questo disponga tempestivamente delle necessarie informazioni per svolgere un'eventuale consulenza e rappresentanza legale. L'informazione preliminare in merito allo stato della procedura consente al competente consultorio giuridico di garantire una consulenza e una rappresentanza legale globale anche a breve termine.

Se il richiedente l'asilo è d'accordo, la SEM comunica al competente consultorio giuridico anche le date delle fasi procedurali rilevanti per la decisione nonché la decisione d'asilo di prima istanza. Questo passaggio è importante poiché il vero e proprio rapporto di mandato tra il richiedente l'asilo e il competente consultorio giuridico si instaura solamente con la presa di contatto nelle fasi procedurali di prima istanza rilevanti per la decisione. Al momento della sua uscita dal centro della Confederazione non è ancora stabilito se per la consulenza e la rappresentanza legale il richiedente l'asilo si rivolgerà effettivamente al consultorio giuridico autorizzato del Cantone d'attribuzione.

Se la trasmissione delle suddette informazioni non è autorizzata dal richiedente l'asilo, il competente consultorio giuridico può rinunciare alla consulenza e alla rappresentanza legale nelle fasi della procedura di prima istanza rilevanti per la decisione, nel caso in cui il richiedente l'asilo non gli comunichi tempestivamente le date delle fasi rilevanti per la decisione notificategli dalla SEM. I richiedenti l'asilo vengono informati di questa condizione nel corso del colloquio d'uscita.

Se il precedente rappresentante legale non è più competente nella procedura ampliata, per la consulenza e la rappresentanza legale nelle fasi procedurali di prima istanza rilevanti per la decisione, il richiedente l'asilo può rivolgersi a un consultorio giuridico autorizzato del Cantone d'attribuzione. Sono considerate fasi procedurali rilevanti per la decisione lo svolgimento di audizioni supplementari, la concessione del diritto di essere sentiti nonché gli atti che contribuiscono in maniera determinante all'accertamento dei fatti. Questi ultimi comprendono per esempio i mezzi di prova come un ordine di arresto

o un atto giudiziario. Si tratta di atti che supportano in modo determinante la SEM nell'accertamento dei fatti e pertanto possono essere utili per velocizzare la procedura d'asilo.

Il competente consultorio giuridico del Cantone d'attribuzione deve garantire che la persona incaricata della consulenza e della rappresentanza legale possa per esempio partecipare a un'audizione supplementare o alla concessione del diritto di essere sentiti oralmente e pertanto sia informata tempestivamente. Previo accordo del richiedente l'asilo, la SEM comunica quindi tempestivamente al competente consultorio giuridico (cfr. art. 52*i* cpv. 1 nOAsi 1) le date delle audizioni e della concessione del diritto di essere sentiti oralmente. La comunicazione di queste date avviene per posta e quindi in forma scritta (cfr. art. 12 nLAsi). Il competente consultorio giuridico comunica immediatamente le corrispondenti date alla persona incaricata della consulenza e della rappresentanza legale.

Le corrispondenti date sono considerate comunicate tempestivamente se vengono rese note senza indugio dopo la loro fissazione al competente consultorio giuridico, tuttavia almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell'audizione o della concessione del diritto di essere sentiti oralmente. È compito del competente consultorio giuridico trovare tempestivamente un sostituto della persona incaricata della consulenza e della rappresentanza legale in caso d'impedimento di quest'ultima. Ulteriori scadenze nelle fasi della procedura di prima istanza rilevanti per la decisione, come per esempio pareri scritti in merito al diritto di essere sentiti, vengono concesse come già sinora conformemente alla vigente prassi relativa all'articolo 29 PA.

3.2 Compiti del consultorio giuridico nel dettaglio

Il consultorio giuridico è responsabile in particolare di garantire, organizzare ed eseguire la consulenza e la rappresentanza legale con la necessaria qualità sotto il profilo del personale, specialistico e operativo.

I compiti dettagliati del consultorio giuridico sono i seguenti:

a) Consulenza e rappresentanza legale nelle fasi procedurali rilevanti per la decisione

Nelle fasi procedurali rilevanti per la decisione i consulenti e i rappresentanti legali devono garantire uno svolgimento del mandato accurato e indipendente, evitando conflitti d'interessi. Essi svolgono i seguenti compiti parziali:

- ricezione e rilevamento di informazioni del rappresentante legale assegnato in merito ai richiedenti l'asilo assegnati alla procedura ampliata e allo stato attuale della procedura (art. 52*g* nOAsi 1);
- accompagnamento del richiedente l'asilo per le audizioni supplementari sui motivi d'asilo e il diritto di essere sentiti oralmente;
- redazione e trasmissione puntuale di pareri in merito al diritto di essere sentiti per iscritto;
- redazione e trasmissione di atti che contribuiscono in maniera determinate all'accertamento dei fatti;
- esecuzione delle attività preliminari e successive necessarie nel caso specifico delle fasi procedurali rilevanti per la decisione: presa di contatto con i clienti, firma della procura, comunicazione delle date presso la SEM ai richiedenti l'asilo, organizzazione degli interpreti, completamento degli atti (richieste di esame degli atti), studio degli atti, ricerca, ordine di acquisire documenti d'identità e mezzi di prova incl. eventuale traduzione, colloqui preliminari e successivi;
- nelle fasi procedurali rilevanti per la decisione riguardanti richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati o altre persone particolarmente vulnerabili: presa di contatto con le competenti autorità e organizzazioni (p. es. APMA);
- ricezione e, in caso di assegnazione del mandato, ulteriore trasmissione al richiedente l'asilo della decisione d'asilo di prima istanza.

b) Accesso

- Il contatto telefonico con il consultorio giuridico dev'essere garantito per almeno due ore nei giorni lavorativi.
- Il consultorio giuridico offre consulenze personali per almeno due mezze giornate a settimana.
- Eventuali spese di viaggio dei richiedenti l'asilo per raggiungere il consultorio giuridico vengono da questi assunte nelle fasi procedurali rilevanti per la decisione e indennizzate dalla SEM nel quadro degli importi forfetari.

c) Garanzia della qualità e coordinamento

- Il consultorio giuridico garantisce la qualità della consulenza e della rappresentanza legale necessaria allo svolgimento della procedura d'asilo. Per fare ciò il consultorio giuridico deve disporre in particolare di sufficiente personale specializzato e qualificato con conoscenze specifiche del diritto procedurale e in materia d'asilo e con esperienza nella consulenza e nella rappresentanza legale di richiedenti l'asilo in Svizzera. Inoltre la qualità va garantita anche attraverso misure adeguate di formazione e perfezionamento, un rapporto equilibrato tra collaboratori nuovi e collaboratori esperti e un organico di personale adeguato al carico di lavoro.
- Infine per la garanzia della qualità è necessario un coordinamento adeguato nella pratica tra i consultori giuridici e i fornitori di prestazioni di protezione giuridica nei centri federali d'asilo (cfr. art. 52*a* cpv. 3 nOAsi 1) nonché uno scambio regolare di informazioni con la SEM (cfr. art. 52*k* nOAsi 1).

d) Controlling e valutazione

- Il consultorio giuridico trasmette ogni anno alla SEM i seguenti dati: elenco del personale impiegato per la consulenza e la rappresentanza legale con indicazione di funzione, grado di occupazione, qualifica nonché misure di formazione e perfezionamento, conto annuale e rapporto annuale.
- Il consultorio giuridico trasmette mensilmente alla SEM i seguenti dati: numero di mandati assunti e fasi procedurali rilevanti per la decisione suddivisi in audizioni supplementari sui motivi d'asilo, pareri in merito al diritto di essere sentiti per iscritto e atti che contribuiscono in maniera determinante all'accertamento dei fatti.
- Su richiesta della SEM il consultorio giuridico partecipa a valutazioni.

3.3 Requisiti dei consultori giuridici

Conformemente all'articolo 52*j* capoverso 2 nOAsi 1 un consultorio giuridico può essere autorizzato se garantisce l'adempimento a lungo termine dei compiti giusta l'articolo 102*l* capoverso 1 LAsi. Deve segnatamente disporre di finanze sufficienti per poter adempire a lungo termine tali compiti anche in caso di fluttuazioni del numero di domande d'asilo. Per ottenere l'autorizzazione sono necessarie conoscenze, in particolare per quanto riguarda il diritto in materia d'asilo e il diritto procedurale, ed esperienza nella consulenza e nella rappresentanza legale di richiedenti l'asilo in Svizzera. Nel quadro della valutazione delle condizioni, la SEM considera in particolare:

a) la quota di rappresentanti titolari di un diploma universitario in diritto o di un brevetto d'avvocato;
b) la durata di attività del consultorio giuridico;
c) la garanzia della qualità mediante uno scambio d'informazioni regolare a livello professionale con altri consultori.

4 Struttura quantitativa e capacità di far fronte alle fluttuazioni dei carichi

Il modello del riassetto del settore dell'asilo prevede che circa il 40 per cento delle domande si svolga nel quadro della procedura ampliata. La ripartizione dei richiedenti l'asilo nei Cantoni avviene generalmente in maniera proporzionale alla popolazione secondo la chiave stabilita nell'allegato 3 nOAsi 1. Nella distribuzione si considerano le caratteristiche note del richiedente l'asilo nella rispettiva fase procedurale (nazionalità, RMNA, famiglia, evidente caso medico).

La SEM ipotizza che solo per una minima quota delle domande d'asilo assegnate alla procedura ampliata vengano svolte fasi procedurali rilevanti per la decisione e venga effettivamente utilizzato il sostegno del competente consultorio giuridico (non viene utilizzato p. es. nel caso di concessione dell'asilo senza ulteriori fasi procedurali, mandato a rappresentanti legali su base volontaria, partenza incontrollata).

Lo sviluppo del numero di domande d'asilo è difficilmente prevedibile e può essere soggetto a forti oscillazioni. Il consultorio giuridico deve essere in grado di adeguare le proprie risorse di personale (in particolare i consulenti, i rappresentanti legali e gli interpreti coinvolti) alle effettive assegnazioni nella procedura ampliata.

5 Profilo dei collaboratori

Il consultorio giuridico recluta e seleziona i consulenti e i rappresentanti legali. Esso è tenuto a impiegare solamente persone adeguate sotto il profilo specialistico, affidabili, coscienziose e incensurate che non possono essere i richiedenti l'asilo stessi.

Sono ammessi ad assumere la rappresentanza legale gli avvocati. Sono pure ammessi i titolari di un diploma universitario in giurisprudenza (Master of Law o lic.iur.) che svolgono per professione attività di consulenza e rappresentanza legale dei richiedenti l'asilo.

Il consultorio giuridico garantisce di disporre di un organico di personale numericamente adeguato con un'esperienza di almeno tre mesi nella consulenza e nella rappresentanza legale dei richiedenti l'asilo.

Per l'esercizio indipendente dell'attività di rappresentanza legale valgono i seguenti requisiti generali[3]:

- avvocato o titolare di un diploma universitario svizzero in giurisprudenza a indirizzo giuridico (Master of Law o lic.iur.). Nel caso di diplomi esteri, deve essere fornita la prova del riconoscimento da parte delle competenti autorità svizzere o cantonali. Costituiscono titolo preferenziale l'esperienza legale, precisamente l'esperienza nella gestione di mandati legali e nella redazione di atti scritti, come pure le conoscenze del diritto svizzero in materia di asilo e migrazione nonché del diritto internazionale in materia di profughi;
- le persone sprovviste di una patente di avvocato[4] sono ammesse a svolgere l'attività di rappresentanza legale di persone nella procedura d'asilo in particolare se:
  - hanno l'esercizio dei diritti civili;
  - non sono gravate da attestati di carenza di beni né hanno subìto condanne penali pronunciate per fatti incompatibili con l'esercizio dell'attività di rappresentanza legale;
  - dispongono di un diploma universitario in giurisprudenza di un'università svizzera o di un diploma estero equivalente; e
  - svolgono per professione l'attività di consulenza e rappresentanza legale dei richiedenti l'asilo;
- le persone sprovviste di una patente di avvocato[4] devono inoltre avere un'esperienza di almeno 6 mesi nella rappresentanza legale dei richiedenti l'asilo; nei primi 12 mesi dall'inizio effettivo della prestazione (1° marzo 2019) questo requisito è ridotto a 3 mesi;
- ottime conoscenze orali e scritte della lingua indicata nella seguente tabella nella colonna «Requisiti linguistici del rappresentante legale» (almeno C2 secondo il Portfolio europeo delle lingue PEL) (per il lotto Ticino e Svizzera centrale sono sufficienti conoscenze passive dell'italiano livello B1), buone conoscenze attive almeno di un'altra lingua ufficiale (almeno B2 secondo il PEL) nonché dell'inglese (costituisce titolo preferenziale la conoscenza di altre lingue straniere);
- abilità nel condurre trattative e capacità di comunicazione interculturale;
- buona reputazione comprovata da un estratto del casellario giudiziale.

[3] Cfr. art. 102*i* cpv. 4 nLAsi.

[4] Questo requisito riguarda solo le persone che non posseggono una patente di avvocato. Pertanto vale solo per le persone che dispongono di un diploma universitario in giurisprudenza secondo l'art. 102*i* cpv. 4 secondo periodo nLAsi, poiché esse non sono assoggettate alla legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA; RS 935.61) che stabilisce i requisiti specialistici e personali per gli avvocati.

La seguente tabella presenta le direttive linguistiche e i corrispondenti requisiti linguistici del rappresentante legale di ogni Regione:

Regione	Lingua per istanze scritte nella procedura[5]	Lingua della procedura (decisioni SEM)[6]	Requisiti linguistici del rappresentante legale
Svizzera romanda	francese / tedesco	francese	francese
Svizzera nord-occidentale	tedesco	tedesco	tedesco
Berna	tedesco / francese	tedesco[7]	tedesco
Zurigo	tedesco	tedesco	tedesco
Ticino e Svizzera centrale	italiano / tedesco	italiano	italiano, min. conoscenze passive (livello B1)
Svizzera orientale	tedesco / italiano[8]	tedesco	tedesco

Tabella: le direttive linguistiche delle Regioni e i relativi requisiti linguistici del rappresentante legale

6 Formazione e perfezionamento

Il consultorio giuridico s'impegna nel quadro di una prima formazione a trasmettere al nuovo personale reclutato a proprie spese le conoscenze di base in materia d'asilo e a prepararlo adeguatamente allo svolgimento dei compiti.

Il consultorio giuridico garantisce che le persone attive nella consulenza o nella rappresentanza legale abbiano accesso alle offerte specialistiche di perfezionamento e formazione. Le qualifiche professionali e linguistiche di queste persone devono essere promosse. In questo contesto la formazione riguarda in particolare le seguenti competenze:

- competenza professionale specifica in materia d'asilo: basi legali, basi delle procedure d'asilo e di allontanamento, diritti e doveri di tutti i partecipanti alla procedura;
- competenza metodologica: gestione del mandato e rappresentanza legale nella procedura d'asilo ampliata, conduzione di colloqui nel contesto interculturale e plurilinguistico, gestione dei conflitti;
- competenza sociale e personale: competenza nella gestione dei profughi, delle persone traumatizzate, degli RMNA ecc., rafforzamento di un'adeguata comprensione dei ruoli, capacità comunicative, in particolare gestione delle critiche e dei conflitti;
- conoscenze specifiche necessarie allo svolgimento del rispettivo compito nella nuova procedura d'asilo.

I consulenti e i rappresentanti legali devono essere supportati e motivati, attraverso colloqui con i collaboratori, supervisione e misure simili, a garantire in qualsiasi momento una buona qualità delle prestazioni di consulenza e rappresentanza legale. Il consultorio giuridico assicura adeguate misure di formazione per tutte le persone reclutate al fine di sensibilizzarle verso la particolare situazione dei richiedenti l'asilo e il loro contesto socio-culturale.

Il consultorio giuridico documenta le misure di formazione e perfezionamento adottate.

[5] Art. 4 nOAsi 1.

[6] Art. 16 cpv. 2 e 3 nLAsi.

[7] Nonostante a Berna sia anch'essa lingua ufficiale, si rinuncia intenzionalmente all'utilizzo del francese come lingua della procedura. In tal modo si ottengono infatti economie procedurali (in particolare per quanto riguarda le capacità in termini di interpreti e rappresentanti legali).

[8] Nella Regione Svizzera orientale l'italiano è una lingua ufficiale del Cantone dei Grigioni.

7 Interpreti

Il consultorio giuridico assicura un'adeguata comunicazione con il richiedente l'asilo e se necessario coinvolge nella fornitura di prestazioni interpreti adeguati. Esso è tenuto a impiegare solamente persone adeguate sotto il profilo specialistico, affidabili, coscienziose e incensurate che non sono i richiedenti l'asilo stessi e con il seguente profilo:

- conoscenze linguistiche: lingua ufficiale (fondamentalmente B2 secondo il PEL) e lingua straniera (fondamentalmente C1 secondo il PEL);
- costituiscono titolo preferenziale una formazione in interpretariato (p. es. università, scuola universitaria professionale, attestato professionale di interprete interculturale, certificato come interprete o analogo), conoscenze ed esperienza nell'attività di interpretariato e conoscenze della procedura d'asilo svizzera;
- buona reputazione comprovata da un estratto del casellario giudiziale;
- indipendenza e discrezione;
- assenza di motivi d'esclusione (conflitti d'interessi quali parentela, attività politica in patria o in esilio).

Il consultorio giuridico garantisce attraverso misure adeguate la prestazione e la qualità degli interpreti impiegati. Per evitare conflitti d'interessi e riguardanti i ruoli, il consultorio giuridico non può impiegare interpreti che già lavorano per la SEM. Eventuali eccezioni vanno preventivamente autorizzate caso per caso dalla SEM.

8 Convenzione con il consultorio giuridico autorizzato e indennità

Sulla base di un accordo e di soluzioni finanziariamente vantaggiose, la Confederazione versa al consultorio giuridico un'indennità per la consulenza e la rappresentanza legale dei richiedenti l'asilo nelle fasi procedurali rilevanti per la decisione (art. 102*l* cpv. 2 nLAsi).

L'indennizzo è fissato a titolo forfettario per ogni assegnazione alla procedura ampliata e viene versato mensilmente. Il forfait include i costi per tutti i compiti nel quadro della consulenza e della rappresentanza legale svolti dal consultorio giuridico (incl. overhead, infrastruttura, interpreti, spese di viaggio dei richiedenti l'asilo, emolumenti ed esborsi ecc.) e tiene conto del fatto che solo per una parte delle persone assegnate alla procedura ampliata vengono svolte fasi procedurali rilevanti per la decisione.

All'inizio del 2019 la SEM stipulerà con i consultori giuridici autorizzati una convenzione per la durata prevista di due anni. La SEM potrà prorogare detta convenzione rispettivamente di due anni fino al 28 febbraio 2023 o al 28 febbraio 2025.

9 Presentazione della domanda e autorizzazione come consultorio giuridico

La domanda completa dev'essere trasmessa in forma cartacea ed elettronica entro il **31 agosto 2018**.

Domanda cartacea con firma legalmente valida:
Segreteria di Stato della migrazione SEM
Segreteria Ambito direzionale Asilo
Quellenweg 6
3003 Berna-Wabern

Domanda elettronica:
dbasyl-sekretariat@sem.admin.ch

La domanda deve contenere i seguenti dati:

1. nome dell'organizzazione;

2. indicazioni sull'organizzazione (sede, forma giuridica, statuti, struttura organizzativa, anno di fondazione, sviluppo del fatturato e dell'organico di personale degli ultimi tre anni, forma di collaborazione in caso di diversi partecipanti);
3. elenco del personale impiegato per la consulenza e la rappresentanza legale con indicazione di funzione, grado di occupazione, qualifica nonché misure di formazione e perfezionamento;
4. informazioni sugli attuali ambiti di attività degli ultimi tre anni;
5. indicazione di eventuali certificazioni dell'organizzazione;
6. concetto sintetico per l'adempimento dei compiti di consulenza e rappresentanza legale nella procedura ampliata di prima istanza secondo i numeri 3.2 a–c, nonché da 4 a 7, di cinque pagine A4 al massimo;
7. budget annuale per la consulenza e la rappresentanza legale nella procedura ampliata di prima istanza;
8. rapporto annuale o rapporto di gestione e conto annuale 2016 e 2017.

Eventuali domande concernenti la procedura d'autorizzazione vanno indirizzate alla segreteria dell'Ambito direzionale Asilo.

E-mail: dbasyl-sekretariat@sem.admin.ch

10 Lingua della domanda d'autorizzazione

La presente documentazione è disponibile in francese, tedesco e italiano. Le domande d'autorizzazione come consultorio giuridico possono essere trasmesse in francese, tedesco o italiano.

11 Esame delle domande e autorizzazione

Dopo aver ricevuto le domande, la SEM procederà al loro esame secondo il numero 3.3 e tenendo conto delle caratteristiche regionali e cantonali avvierà le trattative con i consultori giuridici che soddisfano i criteri per l'autorizzazione.

La decisione circa l'autorizzazione viene presa contemporaneamente alla stipula della convenzione per l'adempimento della consulenza e della rappresentanza legale nel rispettivo Cantone o nella rispettiva Regione.

12 Scadenze

16 luglio 2018	Pubblicazione
Entro il 31 agosto 2018	Presentazione delle domande
Settembre - dicembre 2018	Esame delle domande e avvio delle trattative per la stipula della convenzione
Fine dicembre 2018	Decisione d'autorizzazione e firma della convenzione